



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024".

Rep. atti n. 69/CSR del 2 maggio 2024.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 2 maggio 2024:

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)", e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, il quale dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative e, secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTA la decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR;

VISTA la decisione di esecuzione C (2023) 6990 final del 23 ottobre 2023, con la quale la Commissione europea ha approvato la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”, così come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 42 del 2023, il quale prevede la riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande di aiuto o di pagamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087, e successive modificazioni, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti” e, in particolare, l'articolo 11, comma 4, il quale prevede che la domanda unica è presentata, presso l'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore entro il 15 maggio di ogni anno;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385, e successive modificazioni, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” e, in particolare, l’articolo 7, il quale fissa al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale;

VISTA la nota prot. n. 188302 del 24 aprile 2024 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 7444, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto in epigrafe, corredato della relazione illustrativa;

VISTA la nota prot. DAR n. 7461 del 26 aprile 2024, con la quale il suddetto schema di decreto è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la comunicazione del 30 aprile 2024, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 7674, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il report della consultazione telematica, conclusasi il 30 aprile 2024, nel corso della quale la Commissione politiche agricole della medesima Conferenza ha espresso parere favorevole all’intesa sullo schema di decreto in epigrafe, con la contestuale richiesta di valutare l’opportunità di prevedere che le sanzioni disposte dal richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 42 del 2023, in caso di presentazione tardiva delle domande, precisamente oltre il termine del 1° luglio 2024 ed entro i venticinque giorni successivi, non siano applicate;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto in epigrafe, con la richiesta, contenuta nel documento trasmesso che, allegato al presente atto (allegato n. 1), ne costituisce parte integrante, di valutare l’opportunità di prevedere che le sanzioni disposte dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 42 del 2023, in caso di presentazione tardiva delle domande, precisamente oltre il termine del 1° luglio 2024 ed entro i venticinque giorni successivi, non siano applicate;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale il Sottosegretario all’agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste ha rappresentato che la richiesta, formulata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, di non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva presentazione delle domande di aiuto, non può essere accolta poiché con un decreto ministeriale non si può modificare una disposizione prevista da una norma di rango superiore, contenuta in un decreto legislativo, nel caso specifico il decreto legislativo n. 42 del 2023;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante “Termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l’anno 2024”.

Il Segretario
Cons. Paola D’Avena

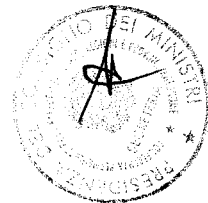


Firmato digitalmente da
D’AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/53/SR01/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E
DELLE FORESTE RECANTE**

**“TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE PER L'ANNO 2024”**

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sottopone inoltre al Ministero la richiesta di valutare, considerata la peculiarità della campagna, l'opportunità di prevedere di non applicare le sanzioni stabilite all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 in caso di presentazione tardiva delle domande.

In caso di valutazione positiva si propone pertanto di sostituire il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto con il seguente:

“2. Per le domande presentate oltre il termine del 1° luglio 2024 ed entro i 25 giorni successivi, non si applicano le riduzioni di cui all'art.5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.”

Eliminare di conseguenza il comma 3.

Roma, 2 maggio 2024